

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

riferimento prot. n. 16048 del 29/06/2016

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio valutazioni ambientali
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

oggetto: D.Lgs. 152/2006 – L.R. 30/1987 e s.m.i. - procedimento di valutazione ambientale strategica del documento denominato “Piano regionale di gestione rifiuti – progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)” – Fase di consultazione di VAS.

Proponente: Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

Parere.

In data 30/06/2016 con nota protocollata con il n. 19539 è pervenuto allo scrivente Servizio la comunicazione che è stato adottato il documento in oggetto, comprensivo del Rapporto ambientale di VAS e che è stata avviata la fase di consultazione pubblica, prevista dalla procedura di VAS, con la pubblicazione sul BUR n. 26 di data 29 giugno 2016. Lo scrivente servizio aveva già espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 1 con nota prot. n. 38595 del 16/12/2015.

Il documento definisce i criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee in assoluto (criteri escludenti) per la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e per l'individuazione dei criteri di attenzione o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree potenzialmente idonee.

I criteri escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale definiti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale. Il livello di attenzione è distinto in attenzione limitante (AL) e attenzione cautelativa (AC) a seconda che rispettivamente vi sia o non vi sia una norma che caratterizzi un vincolo ma preveda altresì la possibilità di superarlo seguendo uno specifico procedimento amministrativo; nel caso dell'attenzione cautelativa il vincolo è superabile tramite adeguati accorgimenti progettuali che permettono di raggiungere la compatibilità ambientale.

Il documento non definisce alcuna necessità impiantistica ma detta esclusivamente “le regole” per definire le aree del territorio regionale sulle quali possono essere “eventualmente” realizzati gli impianti di trattamento dei rifiuti.

I criteri localizzativi si applicano alla realizzazione di nuovi impianti o di varianti sostanziali degli stessi.

Per gli aspetti della biodiversità si evidenzia che il documento ha tenuto conto delle aree protette tutelate dalla L.R. 42/96 e s.m.i., dei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005 e s.m.i. e dei siti della Rete Natura 2000, indicando per tali aree i criteri di localizzazione.

Tali criteri appaiono coerenti con gli obiettivi di conservazione delle aree naturali protette e dei territori contermini a tali aree. Per quanto riguarda i criteri riportati nel capitolo “6E – territori

ROMP

Responsabile del procedimento: arch. Chiara Bertolini

Responsabile dell'istruttoria: ing. Romina Perusin e-mail romina.perusin@regione.fvg.it tel. 0481 386225

contermini alle aree naturali protette” si richiede che nella definizione dei livelli di tutela venga precisato che laddove vengano individuate eventuali aree contigue ai parchi o riserve di cui all’art. 37 della L.R. 42/96 e s.m.i., in tale aree vengano applicate i medesimi livelli di tutela, ora previsti nella fascia di rispetto compresa fra 0 e 300 m.

Si sottolinea che a pag. 219 dell’ “allegato 2 – valutazione ambientale strategica” non sono stati riportati 3 biotopi recentemente istituiti e precisamente i biotopi naturali denominati “Antico Cimitero Ebraico” e “Sorgenti del rio Viganella” in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), individuati con Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2015, n. 0255/Pres. e il biotopo naturale denominato “Prati della Congrua” in Comune di Fagagna (UD), individuato con Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2016, n. 04/Pres..

Per i prati stabili tutelati dalla L.R. 9/2005 e s.m.i. si richiede che per quanto riguarda la localizzazione delle unità impiantistiche relative alle categorie discariche, inceneritori, coinceneritori e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso venga stabilito il livello di tutela escludente, considerato il notevole consumo di suolo che tali impianti possono determinare.

Si concorda con il livello escludente per tutte le tipologie di impianto all’interno di siti Natura 2000.

Per quanto riguarda i territori contermini a tali siti sono state individuate due fasce di rispetto: una fascia di rispetto compresa fra 0 e 300 m in cui è stabilito un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di unità impiantistiche relative alle categorie discarica, incenerimento e coincenerimento ed un livello di attenzione limitante (AL) per la localizzazione delle altre unità impiantistiche. Nella fascia compresa fra 300 e 1000 m è stabilito un livello di attenzione limitante (AL) per la localizzazione di tutte le unità impiantistiche. Per la localizzazione degli impianti nelle aree caratterizzate dal livello di attenzione limitante (AL) è necessario effettuare la procedura di verifica di significatività dell’incidenza ambientale o la valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1323/2014.

Si ritiene che tali fasce di rispetto possono essere considerate coerenti per valutare l’eventuale effetto indiretto di un progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti esterno sulle aree SIC/ZSC o ZPS e per valutare eventuali interferenze del progetto con le aree esterne a siti Natura 2000 ma che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate o per verificare se vi siano interruzioni delle aree di collegamento ecologico funzionale. Si ritiene tuttavia che per quanto riguarda i criteri riportati nel capitolo “6E – territori contermini alla Rete Natura 2000” nella definizione dei livelli di tutela venga precisato che laddove i Piani di gestione o l’atto attuativo alla D.G.R. n. 1323/2014 prevedano aree di interferenza ambientale diverse dalle fasce di rispetto individuate dal Piano in oggetto, di tali aree si dovrà tener conto nell’applicazione dei livelli di tutela per la localizzazione delle unità impiantistiche.

Si concorda infine con le valutazioni riportate nello studio di incidenza che conclude che anche per gli impianti dagli effetti più “impattanti” sui siti Natura 2000 non si possa definire a priori effetti definibili come “non mitigabili” e si ritiene pertanto che tali progetti e più in generale tutti i progetti degli impianti di trattamento dei rifiuti e le eventuali misure di mitigazione andranno valutate in sede di verifica di significatività o valutazione dell’incidenza ambientale.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si possono riportare le osservazioni di seguito riportate.

Si segnala che la tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 è prevista solamente per i beni e le aree riportati dalle schede 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I; le schede 5L, 5M, 5N, 5O rientrano fra gli “altri beni di valore culturale e paesaggistico”. Appare opportuno riportare quindi tale distinzione nello schema di pag. 109 del Piano.

Per gli “immobili e aree di notevole interesse pubblico” di cui alla scheda 5B si chiede venga applicato il livello di tutela escludente per la localizzazione di unità impiantistiche relative alle categorie discariche, inceneritore e coinceneritore e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto sono beni dichiarati con provvedimento espresso di interesse pubblico per la loro importanza paesaggistica e le tipologie di impianto sopra riportate appaiono incompatibili per i suddetti beni.

Per i "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" e per i "territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" di cui alle schede 5C e 5D rispettivamente, si richiede venga previsto il livello di tutela escludente per la localizzazione di unità impiantistiche relative agli impianti di trattamento dei veicoli fuori, considerato l'elevato impatto dal punto di vista paesaggistico che tali impianti determinano.

Per quanto riguarda le "zone di interesse archeologico" di cui alla scheda 5I si ritiene che debba essere previsto il livello di tutela escludente per la localizzazione di tutte le tipologie di impianto, poiché spesso tali zone derivano da dichiarazione di interesse culturale.

Nella scheda 5L "prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004" si chiede di aggiungere nel titolo la dicitura "e ulteriori contesti di cui all'art. 143 c. 1 lettera e) del D.lgs. 42/04". Nella definizione dei livelli di tutela si dovrà tener conto dei seguenti 2 casi:

- 1) prossimità: sono quelle aree che entrano in relazione visiva (intervisibilità) con i beni paesaggistici; per tali aree si dovrà prevedere il livello di tutela AC per la localizzazione di tutte le categorie di impianto;
- 2) ulteriori contesti individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 149 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 42/04; per tali aree va identificato il livello di tutela escludente per la localizzazione di tutte le categorie di impianto.

Per quanto riguarda le "aree degradate dal punto di vista paesaggistico" nella definizione dei livelli di tutela dovrà essere precisato che in ogni caso il progetto dell'impianto dovrà tendere alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate e al miglioramento della qualità del paesaggio.

Si segnala che per quanto riguarda la fonte dei dati per gli aspetti paesaggistici si può far riferimento al web gis sviluppato nell'ambito del Piano paesaggistico regionale: <http://webgis.simfvg.it/qdjango/projects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/>.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Arch. Chiara Bertolini -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005